



La Corte d'Assise d'Appello di Bologna

SEZIONE SECONDA

composta dai Signori:

1. DOCT. MARIANO FERRIGNO
2. DOCT. ANTONIO ESTI
3. Sig. VALENTINA DAUOLI
4. Sig. LILIANA VINCENZI
5. Sig. CLAUDIO BABINI
6. Sig. LUIGI ZUCCATI
7. Sig. ITALO SCARDOLI
8. Sig. PASQUALE DE NITTO

Presidente

Consigliere

Giudici
popolari

in data 1 DIC. 1993
depositata in cancelleria
il 19 MAG. 1994

Il Collaboratore Cancelleria
Dr. Antonio Solini

Addi
notif. estratto sentenza al
contumace

Il Cancelliere

Addi
estratto esecutivo al P.G.
o al P.M. di
e alla Questura.

Redatta scheda casellario
il

N. Camp. Pen.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza
odierna dal DOCT. ESTI

Inteso, l'appellante

il Pubblico Ministero dott. VITO ZINCARZI

ed i difensori, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale

C O N T R O

SIGNORELLI PAOLO, nato a Roma il 14.3.1934, ivi residente, Via Moena n. 33

LIBERO- PRESENTE.

I M P U T A T O

A) del delitto di omicidio previsto dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n. 3, 61 n.10 C.P., perchè in concorso con altre persone, cagionava la morte del dott. Vittorio Occorsio Sostituto Procuratore della repubblica di Roma, contro il quale venivano esplose, da altra persona, raffiche di colpi con una pistola mitragliatrice Ingram M.10.

Con l'aggravante di essere concorso nel reato più di cinque persone e di aver agito con premeditazione e contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni.

B) del delitto continuato di detenzione e porto illegale di arma da guerra previsto dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 cpv. C.P., 10, 12 Legge 497/74, perchè in concorso con altre persone, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico in Roma, una pistola mitragliatrice Ingram M.10 arma da guerra.

C) del delitto di rapina aggravata previsto dagli artt.110, 628 I° p., 61 n.2 C.P. perchè in concorso con altre persone mediante minaccia attuata con arma (pistola) alla persona di Bresciani Franco, nella notte fra il 3 e il 4 luglio 1976, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessava della vettura

Fiat 124 tg. Roma 974295 sottraendola al predetto Bresciani.

Con l'aggravante di aver commesso il reato al fine di seguire il delitto di omicidio.

A P P E L L A N T E

dalla sentenza della Corte di Assise di Firenze che in data 21.3.1985 dichiarava Signorelli Paolo colpevole dei reati ascrittigli riuniti per continuazione. Letti ed applicati gli artt. 483, 488, 489 C.P.P., 62 bis, 69, 81 C.P., 4 c. I D.L. 15.12.1979 n.625, 3 c. II L. 29.5.82 n.304 lo condannava alla pena dell'ergastolo e L.500.000 di multa. Lo condannava altresì in solido con altri, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di custodia preventiva; Lo condannava in solido con altri al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione in favore delle stesse parti civili delle spese di rappresentanza ed assistenza, che liquidava in L.3.502.800 di cui L.3.500.000= per diritti ed onorari; lo condannava all'interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché alla interdizione legale perpetua; Visto l'art. 36 C.P. ordinava che la presente sentenza venisse pubblicata per estratto mediante affissione nei comuni di Firenze, Roma, Verona, S. Maria Capua Vetere, ed inoltre pubblicata, per una sola volta e per estratto, nei giornali "El Tempo", "El Messaggero", "La Nazione".

R I C O R R E N T E

avverso la sentenza della I^o Corte di Assise di Appello di Firenze in data 12.3.1986 che confermava la pena inflitta al Signorelli dalla Corte di Assise di Firenze con sentenza in data 21.3.1985.

LA CORTE DI CASSAZIONE

con sentenza in data 9.2.1987 annullava la sentenza impugnata e rinviava per altro esame ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Firenze

R I C O R R E N T E

avverso la sentenza della II^o Corte di Assise di Appello di Firenze in data 16.10.1987 che confermava l'impugnata sentenza e condannava il Signorelli al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.

LA CORTE DI CASSAZIONE

con sentenza in data 16.1.1989 annullava la sentenza impugnata nei confronti di Signorelli Paolo e rinviava per nuovo giudizio davanti alla Corte di Assise di Appello di Bologna.

R I C O R R E N T E

per Cassazione il P.G. avverso la sentenza della I^o Corte di Assise di Appello di Bologna che in data 7.3.1990 assolveva Signorelli Paolo per non aver commesso il fatto.

LA CORTE DI CASSAZIONE

con sentenza 10.5.1991 annulla la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna del 7.3.1990, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Bologna.

FATTO E DIRITTO

Le indagini

La ricerca dei responsabili, materiali e morali, dell'omicidio del giudice Occorsio ha attraversato complesse vicende giudiziarie, nell'arco di tempo di circa un ventennio da quel 16 luglio 1976, quando spietati sicari non esitavano a fare fuoco contro un uomo inerme, atteso proditoriamente sotto la sua abitazione.

La prima parte di quell'indagine aveva sviluppi alquanto rapidi, con l'individuazione del Ferro e del Concutelli. Quest'ultimo, rivendicatore dell'omicidio e appartenente ad Ordine Nuovo, veniva condannato all'ergastolo con sentenza 16.3.1978, confermata il 12.12.78 e definitiva il 6.3.1980.

L'istruttoria diretta alla individuazione di complici e mandanti trovava un primo impulso a seguito delle dichiarazioni di soggetti (Bianchi, Tisei, Calore) che, in tempi diversi, si dicevano dissociati dalle organizzazioni eversive alle quali avevano appartenuto e riferivano ai giudici fatti e circostanze utilizzabili anche per la ricostruzione della vicenda in esame.

Il primo a parlare, il 2 settembre del 1981, di un livello palese e di uno occulto, all'interno di ON, era il

Bianchi, il quale riferiva di avere appreso, dopo la sua scarcerazione, dagli stessi Signorelli, Concutelli e Calore, (l'informazione, peraltro, non gli era pervenuta direttamente ma attraverso uno scritto cifrato), che l'omicidio era stato deliberato dai dirigenti dell'organizzazione.

Notizia questa che veniva a confermare le voci già circolanti nel carcere di Regina Coeli pochi giorni prima dell'omicidio del giudice, (provenienti in particolare dal Calore e dal Tisei), secondo le quali l'organizzazione era pronta a compiere un'azione "politica" eclatante.

A queste prime informazioni se ne aggiungevano altre che provenivano dagli stessi soggetti richiamati dal Bianchi.

Il 31.8.1981, infatti, il Tisei, anch'egli dissociatosi, ammetteva di aver rapinato l'auto Simca utilizzata per l'azione di "autofinanziamento" del 16 luglio, organizzata dal Signorelli, ai danni del Ministero del Lavoro, ed affermava che la decisione di uccidere Occorsio era stata presa dall'Ufficio politico del MPON:

Di particolare rilievo risultavano le dichiarazioni rese dallo stesso Tisei il successivo 2.10.1981 al PM di Firenze: una settimana prima dell'omicidio, nella sede di Radio Contro, aveva visto uscire da una stanza Signorelli e Calore ed aveva sentito il primo dire "l'unico problema è

la macchina"; qualche giorno dopo l'omicidio del giudice, il Calore gli aveva confermato che col Signorelli quel giorno si parlava proprio del furto di un'auto da utilizzare per l'attentato.

Ricordava, inoltre, il Tisei, di una cena da "Nino alla Camilluccia", la stessa sera della rapina al Ministero del Lavoro, alla quale avevano partecipato Signorelli, Concutelli, la Papa, (all'epoca legata sentimentalmente al Signorelli ed inserita nel settore militare dell'organizzazione), Calore, Ferro, Rossi, Sparapani e di altri: incontro nel corso del quale si era parlato liberamente ed esplicitamente dell'omicidio Occorsio.

Sulla base delle dichiarazioni del Tisei, il 24.10.1981, veniva emesso ordine di cattura a carico del Signorelli.

Altre accuse nei confronti del Signorelli provenivano da Robbio Anna Maria che, nel novembre 1981, confermava precedenti sue dichiarazioni confidenziali.

Il Signorelli, in particolare, si sarebbe occupato del rientro in Italia del Concutelli, predisponendo luoghi e persone per il ricovero dello stesso, da prima a Genova e poi a Roma.

L'azione, fissata in un primo tempo per il 9 luglio, sarebbe stata poi rinviata per la presenza, in quel giorno, della scorta.

Punto centrale della testimonianza della Robbio, la telefonata che il marito, Meli, avrebbe fatto al Signorelli dopo aver appreso da un telegiornale la notizia dell'omicidio e la convinzione che ne avrebbe ricavato circa il sicuro coinvolgimento del professore nel fatto.

Al materiale utile alle indagini, già acquisito, si aggiungevano, nel dicembre del 1982, le accuse del Calore secondo il quale lo stesso Signorelli gli si era rivolto per reperire una macchina da scrivere e due auto.

Ed ancora, il 13.5.1982, le dichiarazioni di Pau Virgilio che riferiva di un incontro col Signorelli ed altri al bar del circolo del tennis, a Roma, e della proposta a lui fatta di un impegno a tempo pieno per una rapina ad un Ministero.

Il Signorelli, suo maestro di politica, nell'aprile-maggio '76, gli aveva parlato dell'unificazione ON-AN e della figura del soldato politico, confidandogli che era alla ricerca di "dritte" per trovare armi.

Nella seconda metà di maggio 1976, infine, lo stesso Signorelli lo aveva portato in auto nei pressi della casa di Occorsio, indicandogliela.

Ricordava, ancora, il Pau che dopo l'omicidio del giudice Coco, Signorelli aveva commentato il fatto con la frase "*anche i boia muoiono*".

La sentenza della Corte di assise di Firenze del
21.3.1985

Nel corso del dibattimento di primo grado, Calore, Tisei, e la Robbio, confermavano le rispettive dichiarazioni accusatorie.

La sentenza della Corte di assise di Firenze, pronunciata il 21 marzo 1985, perveniva all'affermazione di colpevolezza del Signorelli utilizzando gli apporti testimoniali del Bianchi e del Tisei circa la nuova struttura associativa nata dalla fusione tra Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo, alla quale doveva attribuirsi l'ideazione e la realizzazione dell'omicidio.

Il volantino di rivendicazione dell'omicidio aveva fornito utili indicazioni per ricostruire la nascita e lo sviluppo del movimento ON, nato dalla scissione dal MSI con indirizzo rivoluzionario, con la nascita di "centri studi", (tra i quali quello con sede in Tivoli facente capo al Signorelli).

Il Bianchi, in particolare, nel corso del dibattimento aveva ripercorso tappe importanti di quel nuovo movimento politico rivoluzionario, ricordando la riunione tenutasi ad Albano, nel corso della quale doveva decidersi "una cosa grossa", dopo la suddivisione del territorio nazionale in zone affidate ad un comitato politico-zonale.

I giudici ritrovavano riscontri in ordine a tale struttura in un organigramma ritrovato in via Sartorio il 2.12.1975, dopo che l'arresto di esponenti di AN aveva determinato una maggiore difficoltà degli appartenenti ad ON e, allo stesso tempo, un ritardo, fino al luglio '76, della decisione dell'omicidio.

Secondo i primi giudici, il momento deliberativo doveva farsi risalire alla riunione di Nizza e la sentenza traeva forti elementi di convincimento circa la responsabilità del Signorelli anche dalle dichiarazioni del Calore (*l'attività politica e quella militare erano dirette entrambe dal Signorelli e in realtà non si differenziavano*); dell'Aleandri (*"Signorelli mi diceva che Concutelli, appena giunto dalla Spagna, gli si era presentato alla Balduina con due valige piene di armi e gli aveva detto testualmente: "famo cose"; "Signorelli mi disse che Tisei era persona molto esperta nei furti di auto, specificandomi che il detto Tisei aveva rubato diverse auto nel periodo dell'omicidio Occorsio"*); e del Cozi (*nel periodo in cui Concutelli era in via Lanza parlava di azione eclatante per far vedere che ON era vivo ed in quella casa dove venivano il Ferro, il Pugliese, il Signorelli, erano ben in vista l'Ingram ed altre armi.*)

Il Signorelli, in conclusione, assumendosi il ruolo di promotore dell'unificazione, d'accordo con Delle Chiaie

nel progetto di disarticolare il sistema, si era assunto il compito di accogliere il Concutelli al suo rientro in Italia, delegando per tale scopo il Meli, e di reclutare soldati politici da porgli a fianco nella lotta; aveva avuto contatti frequenti nella sede di via Sartorio con elementi avanguardisti ed aveva partecipato alla riunione di Nizza nella quale era stato deciso l'omicidio; aveva procurato, da prima rivolgendosi al Caldre, poi al Tisei ed allo Sparapani, l'auto e la macchina da scrivere, partecipando alla rapina di autofinanziamento.

La sentenza considerava pure altri comportamenti collaterali dell'imputato: nel gennaio del 1976, aveva magnificato al Pau la figura del "soldato politico" e del latitante operativo, chiedendo "dritte" per reperire armi; nella seconda metà di maggio, aveva condotto Pau in auto sotto casa di Occorsio; nel giugno 76, dopo l'omicidio Coco, aveva commentato col Pau la frase "anche i boia muoiono".

La sentenza della Corte di Assise di Appello di
Firenze in data 12 marzo 1986

La sentenza dei giudici di Firenze veniva sostanzialmente confermata dalla Corte di Assise di appello, (sentenza del 12 marzo 1986), in particolare, circa il giudizio di colpevolezza del Signorelli.

Ritenuti attendibili Tisei e Calore e di grande rilievo le dichiarazioni della Robbio e del Pau, la Corte affermava che l'imputato era stato tra i principali promotori della tendenza unificatrice dei vari gruppi eversivi, curando, tramite il Meli, il rientro in Italia del Concutelli, reclutando "soldati politici", dando incarico per il furto dell'auto e la macchina da scrivere.

Non erano stati, invece, provati gli asseriti contrasti col Concutelli ed, in conclusione, poteva dirsi che l'omicidio del giudice Occorsio era stato concertato tra i due in perfetta sintonia, qualche tempo prima della sua esecuzione, ma dopo il convegno di Nizza.

In quella occasione, secondo la Corte, non sarebbe stato possibile prendere una simile decisione, alla presenza di molti, tra i quali l'avvocato Niglio e la "cosa grossa" della quale si era discusso (secondo il ricordo della Robbio) non poteva essere l'uccisione di un

magistrato, esperienza all'epoca non ancora tentata, neppure dalle organizzazioni della sinistra rivoluzionaria.

La prima sentenza di annullamento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza del 9 febbraio 1987, annullava la decisione della Corte di Firenze.

Dopo avere riconosciuto che correttamente il giudice di merito aveva ricavato dalle dichiarazioni della Robbio e da altre circostanze che la reale funzionalità operativa del neonato movimento (quello di Albano) aveva avuto vita breve e travagliata e che a Nizza, quindi, vi era stata soltanto la formale e sostanziale adesione degli esponenti politici di ON latitanti all'estero, rilevava che erano mancate le necessarie verifiche alle chiamate in correità del Tisei e del Calore, non essendo stato neppure accertato in quale momento era insorto il proposito criminoso e non essendo, quindi, risultato possibile apprezzare la significatività, sotto il profilo dell'apporto concorsuale, di alcune attività del Signorelli, pure accertate.

Il giudizio di rinvio

Nel corso del giudizio di rinvio, innanzi alla nuova Corte fiorentina, si presentava per la prima volta il Meli il quale negava tutte le circostanze riferite dalla moglie.

La Corte, premesso che il giudizio di rinvio non poteva incontrare limiti nella rivalutazione degli atti essendo stato l'annullamento pronunciato per difetto di motivazione e non per violazione di legge, condivideva, con riferimento alla riunione di Nizza, il convincimento dei precedenti giudici di appello (sentenza annullata) circa la mancanza di una prova convincente che in quella riunione fosse stata presa la decisione dell'omicidio.

A Nizza, secondo i giudici della Corte di Firenze, vi era stata, piuttosto, la ratifica delle decisioni già prese dai capi storici nel corso della riunione di Albano.

Doveva, inoltre, considerarsi che il documento formulato dopo l'omicidio esprimeva un esplicito rifiuto di altre azioni analoghe, con l'invito alla prudenza ed alla riflessione e la minaccia di rappresaglie contro i "cani sciolti".

Secondo la Corte, dunque, l'insorgenza della decisione doveva collocarsi in un momento più prossimo al fatto delittuoso e, comunque, era da escludere che l'omicidio fosse stato già programmato al momento

dell'arrivo del Concutelli in Italia o nel suo primo periodo di permanenza a Roma.

Di conseguenza, essendosi avuti i primi atti apprezzabili di preparazione all'azione dopo un certo lasso di tempo dall'arrivo del Concutelli, anche la partecipazione del Meli, che ne aveva curato il rientro in Italia, doveva essere esclusa.

E così quella di altri imputati che pure parteciparono a quella operazione di rientro.

Secondo la sentenza di rinvio, il momento determinante per la collocazione temporale del proposito criminoso era stato quello della cena, verso la metà di giugno, presso il Ristorante Del Negro, tra il Signorelli, il Concutelli, la Papa ed il Cozi. (cena e contenuti della conversazione tra i presenti, dati per acquisiti dalla stessa sentenza di annullamento e rinvio).

Nel corso di tale cena, secondo la certa testimonianza del Cozi, Concutelli aveva inequivocabilmente manifestata la necessità di compiere un fatto clamoroso, di ammazzare un giudice, ed era stata quella l'occasione di incontro confermativo del progetto di uccidere Occorsio.

Una specifica conferma di quanto si era deciso quella sera poteva ricavarsi dallo stesso successivo comportamento del Cozi che, allarmato, telefonava al

Pugliese in Corsica per fermare il Concutelli (ed il Pugliese, a sua volta, avrebbe telefonato al Graziani, anch'egli in contatto col Cozi).

Ulteriore, significativa conferma circa i tempi della decisione, quella proveniente da alcuni testi che avevano notato, una ventina di giorni prima dell'omicidio, nei pressi dell'abitazione di Occorsio, una persona dall'aspetto simile a quello del Concutelli.

Ed ancora, in tale periodo vi era stata la rapina della 124.

Fissato, pertanto, in quel giugno 1976 il momento a partire dal quale potevano assumere significato eventuali attività preparatorie dell'azione omicidiaria, la Corte esaminava gli elementi a carico del Signorelli e, giudicati inaffidabili i testi Calore e Tisei (e, quindi, non utilizzabili le circostanze, dagli stessi riferite, dell'auto e della macchina da scrivere), rilevava che a suo carico dovevano considerarsi il ruolo di preminenza nel movimento e il suo attivismo e proselitismo, il coinvolgimento nel rientro in Italia e nella sistemazione del Concutelli, attraverso Meli (vedi la Robbio), i continui rapporti col Concutelli sia prima che dopo l'omicidio.

La valutazione dei dati probatori sottolineava, infine, l'importanza delle dichiarazioni della Robbio e del Pau, attendibili entrambi.

La seconda sentenza di annullamento della Corte di Cassazione

Sul ricorso dei difensori, la Cassazione pronunciava nuova sentenza di annullamento in data 16 gennaio 1989, rinviando per un nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Bologna.

Dopo aver premesso che il giudice di rinvio ha pieno ed autonomo potere di accertamento del fatto, senza alcun legame con le valutazioni operate con la pronuncia annullata, col solo limite di non incorrere negli stessi errori della sentenza annullata, la Corte rilevava che erroneamente si erano tratte conseguenze in ordine alla responsabilità del Signorelli dal ruolo di preminenza assunto da questo imputato all'interno delle organizzazioni eversive, omettendo la ricerca di ulteriori e più concreti elementi di partecipazione concorsuale al delitto.

A tal proposito, doveva procedersi ad attenta valutazione delle dichiarazioni accusatorie dei coimputati e dovevano individuarsi attività rilevanti a titolo di responsabilità concorsuale.

Le dichiarazioni del Pau provenivano da soggetto con veste di coimputato, e pertanto, abbisognavano di precisi riscontri.

In ogni caso, il sopralluogo che sarebbe avvenuto presso l'abitazione di Occorsio era da collocare in un momento (il mese di maggio) precedente l'insorgenza del proposito criminoso.

L'analisi dell'episodio della cena presso il ristorante Del Negro, inoltre, non consentiva di affermare con certezza che il Signorelli si fosse dichiarato d'accordo con la proposta di uccidere Occorsio, mentre il Cozi aveva riferito di una esplicita proposta del Signorelli per una colletta in favore di Graziani.

Anche circa l'attendibilità del Bianchi, teste già rivelatosi inaffidabile, e della Robbio, erano mancati riscontri e verifiche

La sentenza di rinvio della Corte di Assise di Appello di Bologna

La sentenza della Corte di Bologna, in data 7 marzo 1990, pronunciata in sede di rinvio dalla ^{Cassazione} perveniva alla assoluzione dell'imputato dopo aver riconosciuto la non utilizzabilità delle dichiarazioni del Bianchi, all'epoca dei fatti detenuto e con conoscenze asseritamente ricevute da altre persone, e smentito anche da accertamenti documentali comprovanti che i colloqui in carcere col Calore e col Tisei erano stati tutti successivi al 10 luglio.

La Corte, pur ritenendo provato che Signorelli si era adoperato per il rientro e la sistemazione del Concutelli in Italia e lo aveva frequentato, sia prima che dopo l'omicidio; che prive di fondamento dovevano ritenersi le asserzioni del Signorelli circa iniziative autonome del Concutelli e che non vi era prova degli asseriti contrasti, riconosceva che, circa l'epoca della decisione del delitto, unico fatto certo doveva ritenersi l'avvistamento del Concutelli verso il 20 giugno sotto casa Occorsio.

L'analisi dei (residui) testi di accusa, Pau e Robbio, si concludeva in termini di incertezza.

La circostanza, di grande rilievo accusatorio, costituita dai pedinamenti del magistrato ad opera del Pau, che sarebbe stato incaricato di una tale operazione

proprio dal Signorelli, non poteva dirsi sicuramente riscontrata dalla testimonianza "de relato" di Ladurner Nothburga Maria, non potendosi escludere, secondo la Corte bolognese, una cattiva interpretazione da parte della donna dei discorsi uditi e riferiti come manifestazione della preoccupazione dei congiunti del Pau per il possibile coinvolgimento di quest'ultimo nell'omicidio del giudice.

Anche l'attendibilità della teste Robbio (il marito le aveva parlato della riunione di Nizza e dell'accordo tra Concutelli e Signorelli per l'eliminazione di Occorsio e, soprattutto, della telefonata al Signorelli, la sera stessa dell'omicidio, dalla quale aveva tratto pieno convincimento circa il coinvolgimento del professore) appariva ai giudici di Bologna in sé non discutibile ma scarsamente utilizzabili le circostanze dalla stessa riferite perché, a sua volta, apprese dal marito Meli e a distanza di tempo dai fatti.

La sentenza di annullamento della Corte di Cassazione

Anche questa sentenza è stata annullata dalla Cassazione (sentenza del 10.5.1991) che ha rilevato contraddizione nella motivazione della Corte di Assise di Appello di Bologna nel punto in cui assumeva come attendibili e veridiche le testimonianze della Ladurner, ("riscontro esterno" agli elementi accusatori forniti dal Pau), e della Robbio, non traendone, poi, le necessarie conclusioni sul piano della prova per l'introduzione di un dubbio non sufficientemente spiegato nè motivato.

La Cassazione demandava, quindi, al giudice di rinvio, e ferma restando la già riconosciuta inutilizzabilità delle dichiarazioni del Tisei e del Calore, una nuova valutazione delle dichiarazioni della teste Robbio Mirella e del coimputato Pau Virgilio, avvertendo che, nel caso di riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni di quest'ultimo soggetto, il momento deliberativo dell'omicidio doveva essere anticipato al maggio 1976 e, pertanto, da quel momento andavano analizzati e valutati i comportamenti del Signorelli ai fini della individuazione di una condotta di concorso nel delitto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il lungo svolgimento della vicenda processuale ha determinato una progressiva rivisitazione del materiale probatorio, fino all'ultima decisione della Suprema Corte che ha chiamato questo giudice di rinvio a riconsiderare l'utilizzabilità e la significatività di due apporti testimoniali, in particolare: quello del Pau e quello della Robbio.

Una sintesi, per così dire, residuale degli elementi di accusa a carico del Signorelli deve soffermarsi su quel transito, del maestro e del giovane allievo, sotto casa di Occorsio, in una sera del maggio 1976, e sull'ammissione di una sua (del Signorelli) partecipazione all'intera operazione omicidiaria, confidata al Meli.

Di tutti gli altri elementi, introdotti all'inizio della lunga indagine da testimonianze diverse (Calore, Tisei e Bianchi, in particolare), i Giudici di legittimità hanno già escluso la utilizzabilità, rilevando violazione delle metodologie di giudizio fissate dagli artt. 192 e 195 del codice di rito.

Il superamento di un simile limite di giudizio dovrebbe essere affidato non già ad una diversa valutazione di dati già esaminati (e ritenuti dalla Cassazione non sufficientemente riscontranti le dichiarazioni accusatorie) ma a

nuove, ulteriori circostanze di fatto che non è dato rinvenire nella lunga indagine compiuta.

L'esame deve, pertanto, essere concentrato sui punti critici indicati dall'ultima sentenza di annullamento ed anche questa Corte ritiene di non poter dubitare della attendibilità, intrinseca, delle testimonianze della Robbio e della Ladurner: la prima ha esattamente riferito quanto le disse il marito a proposito del suo colloquio telefonico col Signorelli; la seconda, percepì, in casa Pau, i timori e le preoccupazioni dei congiunti del giovane per un possibile coinvolgimento dello stesso nelle fasi preparatorie di quell'omicidio.

Le conclusioni che da quei dati di fatto possono ricavarsi non sono, però, in unica direzione, certamente accusatoria.

L'ostilità "politica" dell'imputato nei confronti del magistrato è anch'essa un dato di fatto che discende dalla considerazione delle stesse tesi sovversive sostenute all'epoca dal Signorelli e dal suo movimento: ma è proprio un simile "interessamento ostile" che può fornire una spiegazione alternativa a quella indicazione dell'abitazione del giudice, fatta al giovane allievo.

In altri termini, ritenè questa Corte che il sopralluogo di fine maggio sotto casa Occorsio può avere una duplice lettura: la predisposizione di un primo contatto con i

luoghi destinati ad essere teatro di una scellerata operazione, già decisa (ma in proposito, deve pure considerarsi il proscioglimento del Pau da specifiche accuse al riguardo), o, invece, la semplice indicazione, fatta ad un soggetto che si intendeva attirare nella propria orbita ideologica, del luogo di residenza di un avversario del movimento, ritenuto particolarmente pericoloso.

Ma dubbi ancora più consistenti lascia l'analisi della testimonianza "de relato" della Robbio: non soltanto, infatti, il Meli non ha ammesso il contenuto della conversazione col Signorelli, così come riferito alla moglie ma, anche se dovesse tenersi per certo che di quella telefonata egli riferì immediatamente alla Robbio, e nei termini riportati da quest'ultima, resta insuperabile la considerazione circa la funzione assunta dal Meli, di "interprete" delle cose dettegli, in quella circostanza, dal Signorelli.

Il Meli, infatti, disse alla moglie di aver tratto, dalle stesse parole del Signorelli, il suo convincimento circa la partecipazione dello stesso all'omicidio Occorsio; ma è evidente che, non disponendo questa Corte delle precise espressioni e delle parole adoperate dalla fonte prima della informazione (e cioè del Signorelli), nessun controllo è possibile esercitare circa la fondatezza e la correttezza di

un simile convincimento e, soprattutto, circa lo stesso percorso logico-deduttivo che lo determinò.

Non ritiene questa Corte di dover riconsiderare tutti gli altri elementi che si pongono contro la tesi difensiva dal momento che nessuno di essi si presenta con i caratteri della decisività accusatoria.

Già le precedenti sentenze di merito hanno sottolineato il percorso politico ed ideologico dell'imputato ed il suo stretto collegamento col Concutelli, autore materiale dell'omicidio.

Si tratta, in ogni caso, di elementi che, pur di segno negativo, non conferiscono tuttavia ragioni di certezza in ordine al coinvolgimento concorsuale del Signorelli nell'azione delittuosa.

Il risultato complessivo dell'indagine non consente, dunque, affermazioni di certezza e lo stato finale del compendio probatorio non si presenta tanto con i caratteri della contrapposizione tra elementi di segno contrario, quanto piuttosto con quelli della insufficienza intrinseca degli stessi elementi di accusa.

In applicazione della norma di cui al secondo comma dell'art. 530 c.p.p. il Signorelli deve, pertanto, essere assolto dai reati a lui addebitati, per non averli commessi.


P.Q.M.

Visti gli artt. 254 D.L. n. 271/1989, 530, 2° comma,
^{1988/} c.p.p./544 c.p.p. 1930


giudicando in sede di rinvio della Corte di
Cassazione, in riforma della sentenza della Corte di
Assise di Firenze in data 21 marzo 1985, appellata da
Signorelli Paolo, assolve il medesimo dai reati ascrittigli
per non aver commesso il fatto.

Bologna, 1.12.1993


Il Consigliere estensore



Il Presidente




In data 2-12-93 il P.G.
ha proposto ricorso per
Cassazione.



La Cassazione con sentenza in data
25-10-1994 ha dichiarato inammissibile
il ricorso.

Bo 17-1-95

È giudicato il 25.10.94



N° 1 copie - Facciate N° 25

corrisposte £. 12.000

a mezzo marche applicate sulle

stesse. BORDONI

Bologna, 12 DIC. 1996

FRANCESCO BORDONI

